

CAPITOLATO
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

ART. 1 - OGGETTO

Il servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità che frequentano luoghi di cura, riabilitazione, e/o socializzazione, istituti di formazione scolastica di ogni ordine e grado.

ART. 2 - FINALITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

E' finalizzato a realizzare pienamente il diritto della persona disabile all'integrazione nella vita sociale e lavorativa, ai sensi dell'art. 8 della L. 104/92 e dell'art. 14 della L. 328/2000. Le modalità di attuazione del servizio per ciascun beneficiario sono stabilite dal Servizio Sociale – Area Disabilità.

Il servizio consiste nel trasporto degli utenti disabili dal domicilio a strutture diurne e scuole, secondo gli orari descritti nella tabella allegata al presente capitolato, salvo variazioni legate all'organizzazione dei Centri e/o Servizi che verranno comunicate con congruo anticipo. E' richiesto l'utilizzo di automezzi idonei di proprietà o a disposizione dell'affidatario; eventuali variazioni di destinazione, orari e periodi di svolgimento dei trasporti, diversi da quelli indicati nella tabella, saranno concordati con l'affidatario.

Il servizio in oggetto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il servizio si configura come servizio essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146, e in quanto tale l'affidatario dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia di sciopero.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi dodici, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

ART. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità è pari ad € 102.647,09 oltre IVA al 5%, calcolato su base annua, 235 giorni lavorativi da lunedì a venerdì.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'affidatario si impegna ad espletare le prestazioni secondo il programma concordato con il servizio sociale comunale.

Le prestazioni verranno attivate su specifica richiesta dell'Assistente Sociale Responsabile del servizio anziani e disabili.

L'affidatario si impegna a:

- prelevare le persone dal proprio domicilio all'orario indicato dal servizio sociale comunale;
- accompagnare le persone fino all'ingresso della struttura frequentata;
- riaccompagnare le persone al domicilio o in altra destinazione indicata dal servizio sociale e a lasciarle in custodia ai familiari o agli operatori che verranno segnalati dal servizio;
- aiutare le persone nella salita e discesa dal mezzo.

Durata della prestazione: il servizio dovrà svolgersi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario di apertura delle strutture, con chiusura indicativa di circa due settimane nel mese di agosto e secondo gli orari indicati dal servizio sociale comunale. Rispetto ai giorni di apertura dei servizi verrà consegnato un preciso calendario.

Il servizio di trasporto, con indicate tutte le tratte da percorrere e gli orari, viene dettagliato nell'allegato A.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il personale richiesto è costituito da:

- conducente,
- accompagnatore.

L'affidatario dovrà fornire i servizi richiesti attraverso personale di provata capacità; il personale addetto dovrà essere in possesso di patente adeguata al servizio da svolgere nonché di tutti i requisiti previsti dalla norme in vigore. L'affidatario dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente procedura. Prima dell'inizio del servizio, l'affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione comunale:

- Entro 5 giorni dall'avvio del Servizio l'elenco completo del personale operante;
- L'affidatario deve indicare all'Amministrazione Comunale il Referente Tecnico incaricato di tenere i rapporti con il Settore Servizi Sociali e dovrà garantirne la immediata sostituzione per qualsiasi motivo.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto durante lo svolgimento dei propri compiti. E' fatto divieto al personale di accettare qualsiasi forma di compenso o regali da parte degli utenti. L'affidatario si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile.

Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, l'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

ART. 7 - INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'affidatario si impegna ad applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. del settore a cui fa capo per ogni qualifica e profilo professionale impiegato, a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta che possa derivare dalla costituzione, esecuzione ed estinzione dei rapporti di collaborazione.

L'affidatario curerà la gestione delle diverse attività dei servizi con personale qualificato, di comprovata e documentata esperienza nei campi oggetto dell'appalto, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal presente capitolato in conformità alla vigente legislazione e programmazione regionale nonché in possesso di idonea documentazione sanitaria, ai sensi dei regolamenti in vigore. L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge relative ai rapporti e contratti di lavoro con il proprio personale dipendente o non dipendente; dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili dalla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere di altro contratto collettivo, applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato. Tutto il personale è a carico dell'affidatario. Questo si impegnerà a fornire tutti i supporti necessari ad una corretta formazione del personale da adibire ai servizi e provvederà a formare gli operatori circa la normativa di igiene e sicurezza.

L'affidatario deve inoltre essere in regola con la Legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i..

Il personale incaricato deve adottare una condotta personale irreprensibile e la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti con cui sarà in contatto nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. E' fatto divieto a tutto il personale di rilasciare informazioni e dati in relazione alle attività svolte senza la preventiva autorizzazione dell'ente appaltante. Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere idonei dati identificativi.

ART. 8 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori, l'affidatario si obbliga a garantire la sostituzione immediata del personale assente e informa tempestivamente il Comune.

Nel caso in cui la sostituzione comporti una variazione nell'elenco degli operatori impiegati nei servizi, l'affidatario dovrà trasmettere l'elenco aggiornato.

ART. 9 – COMPITI DEL CONDUCENTE E DELL'ACCOMPAGNATORE

Il conducente dell'automezzo adibito al servizio di trasporto dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida.

L'accompagnatore dell'automezzo adibito al servizio di trasporto dovrà usare speciale prudenza e diligenza nell'accompagnare le persone fino all'ingresso della struttura frequentata, riaccompagnare le persone al domicilio o in altra destinazione indicata dal servizio sociale e a lasciarle in custodia ai familiari o agli operatori che verranno segnalati dal servizio, aiutare le persone nelle fasi di salita e di discesa dal mezzo, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità delle stesse.

In particolare durante lo svolgimento del servizio è vietato al conducente ed all'accompagnatore:

- abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso;
- condurre l'automezzo senza mantenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- fumare ed assumere bevande alcoliche;
- far salire sugli automezzi persone estranee al servizio stesso;
- caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- deviare dal percorso per esigenze personali.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli utenti trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'automezzo.

ART. 10 - MANUTENZIONE DEI MEZZI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

Manutenzione dei mezzi

Gli automezzi dovranno essere di proprietà o in disponibilità dell'affidatario e attrezzati per il trasporto di persone disabili con allestimento omologato secondo le normative vigenti. Sono a carico dell'aggiudicatario: polizze assicurative, collaudi, oneri fiscali, tasse e imposte del libretto di circolazione, manutenzione ordinaria dei mezzi, esecuzione dei tagliandi periodici secondo le indicazioni del costruttore. L'affidatario è inoltre sempre tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione ordinaria. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal referente del servizio sociale comunale, non verranno ritenuti in uno stato manutentivo soddisfacente. Tale revisione o sostituzione è a totale carico dell'affidatario.

Caratteristiche dei mezzi

I dati identificativi degli automezzi impiegati dovranno essere comunicati al Comune prima dell'inizio del servizio e ad ogni eventuale sostituzione e dovranno essere idonei al trasporto disabili e all'alloggiamento delle carrozzine. Dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- essere dotati di pedana per il carico delle carrozzine, di gradino a scomparsa per facilitare la salita e la discesa degli utenti, di cinture di sicurezza, nonché di catene o pneumatici da neve;
- essere puliti e igienicamente idonei;
- essere efficienti e, in caso contrario, essere tempestivamente sostituiti con mezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza ed in modo da non interrompere il servizio e senza corrispettivo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale;
- essere utilizzati in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione e risultare coperti singolarmente da polizza assicurativa;
- riportare in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente a chi appartiene il mezzo, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone disabili.

ART. 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente atto. L'affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi. L'affidatario inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, ha conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'affidatario garantirà la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'obbligo di che trattasi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza sul lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'affidatario si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne il Comune di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'appalto che dovessero essere impartite dal Comune nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente appalto.

L'affidatario si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'affidatario opererà sotto il coordinamento amministrativo comunale del solo Responsabile del settore competente e dei suoi delegati; comportamenti difforni saranno passibili di contestazione e penalità.

L'affidatario non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

ART. 12 – FACOLTÀ' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare e verificare il corretto espletamento dei servizi e l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni di legge; a tal fine, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli senza preavviso. L'affidatario ha l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione inerente la conduzione dei servizi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

ART. 13 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'affidatario previa contestazione, nelle more del pagamento, di inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non sia posta in regola con obblighi contrattuali. L'affidatario, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni all'Amministrazione comunale né titolo al risarcimento dei danni.

ART. 14 – ONERI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario su richiesta dell'Amministrazione comunale dovrà:

1. fornire la documentazione attestante i requisiti professionali ed i titoli posseduti dagli operatori;
2. fornire l'elenco del personale, con la precisazione della qualifica e del livello;
3. fornire l'indicazione circa lo stato manutentivo degli automezzi impiegati nel servizio;
4. comunicare la retribuzione corrisposta agli operatori sia al netto che al lordo dei vari oneri;
5. fornire un prospetto circa il rispetto degli elementi del servizio concordati (i percorsi svolti, i Km totali annui concordati, etc..).

ART. 15 – SCIOPERO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero l'affidatario è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In ogni caso l'affidatario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE

L'affidatario dovrà indicare il soggetto che sarà responsabile e che interagirà con il Comune, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'affidatario, a vigilare affinché ogni fase del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'affidatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominati del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

ART. 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale ai sensi di legge in seguito all'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato ed è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche di eventuali danni occorsi agli utenti del servizio, al personale dipendente e/o a terzi nel corso dello svolgimento dei servizi.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione dei servizi. L'affidatario assume a proprio carico l'onere di garantire e sollevare l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

L'affidatario si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa degli operatori per rischi di responsabilità civile RCT per un massimale pari a € 1.000.000,00 unico per sinistro e RCO per un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per ogni persona danneggiata, a garanzia di quanto possa derivare ad utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando in tal modo l'ente appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifica d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'affidatario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto nel presente capitolato.

ART. 18 – OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN sono a carico dell'affidatario che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'affidatario si obbliga a trasmettere al Servizio Comunale competente, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

ART. 19 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 20 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI – art. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile.

ART. 21 – RESPONSABILE DELLA SICUREZZA – D.lgs. n.81/2008

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni oggetto dell'appalto di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

L'affidatario pertanto dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

ART. 22 – PENALITA'

In caso di disservizio e/o inosservanza di ognuna delle presenti norme si applicheranno penali come segue:

- € 500,00 per interruzione del servizio senza preavviso;
- € 100,00 per ogni ritardo superiore a 15 minuti da parte degli operatori nell'avvio del servizio;
- € 500,00 per mancata sostituzione di personale assente, per ogni servizio oggetto dell'appalto;
- € 300,00 per ogni mancata comunicazione di variazione del personale.

Le penali verranno applicate, previo controllo, da parte del Settore comunale competente e previo avviso scritto motivato.

In caso di reiterate violazioni di cui al presente articolo per almeno 5 volte annuali agli obblighi contrattuali comunque accertate da parte dell'Amministrazione Comunale e da essa formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta all'affidatario, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro appaltatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento.

Parimenti, nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'iva, il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'affidatario per iscritto. Quest'ultima dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà perfezionato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, mediante stipula di scrittura privata con pagamento dell'imposta di bollo a carico dell'affidatario.

ART. 25 – CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni.

E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni.

In caso di inosservanza da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre alle fattispecie previste dall'art. 1453 del cod. civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione comunale riservarsi di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nelle seguenti ipotesi:

1. motivi di pubblico interesse;
2. abbandono o interruzione di uno dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato senza giusta causa o forza maggiore;
3. in caso di frode, di negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di
4. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria ed i conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
6. nei casi di cessione di contratto;
7. in caso di subappalto dei servizi principali di cui all'art. 1 del capitolato;
8. in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
9. qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme dell'affidatario in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, la prosecuzione del contratto.
10. mancato rispetto obblighi di riservatezza di cui al presente atto
11. perdita del possesso di uno o più requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, tutte esecutive, comporta da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione dell'appalto comporterà automatico incameramento della cauzione da parte della Stazione Appaltante.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale in forma di lettera trasmessa via PEC o via raccomandata A.R. di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 27 – MODALITA' PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 28 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'affidatario inadempiente. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

ART. 29 – RECESSO

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 30 – MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento, delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto a quanto previsto dal contratto e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario. A tal proposito, l'appaltatore dovrà fornire mensilmente al Referente del Comune dettagliata reportistica contenente i dati dei trasporti effettuati.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013 e contenere i giorni in cui sono stati effettivamente resi i servizi.

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie in merito alla esecuzione del contratto e non sia possibile addivenire ad una soluzione condivisa tra le parti, la questione sarà demandata al Foro di Varese.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.

Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Enza Calcagno

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 "